

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo

16268/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -
Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
Dott. ROSARIO CAIAZZO - Rel. Consigliere -

Oggetto

Opposizione allo stato
passivo

Ud. 05/06/2020 - CC

Craxi 16268
R.G.N. 32241/2018

Rep. @.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 32241-2018 proposto da:

FELICE, elettivamente domiciliato in

, con procura speciale in calce al ricorso ;

- *ricorrente* -

contro

BCC GESTIONE CREDITI - SOCIETA' PER LA GESTIONE
DEI CREDITI, s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., quale
procuratrice della BANCA CREDITO COOPERATIVO
PORDENONESE, SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del
legale rappres. pro-tempore, elettivamente domiciliata in

2719
512
20

Am

, con procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

contro

FALLIMENTO DELLA B.S. SERVIZI DI ING.
FELICE E F., s.r.l., in persona del curatore p.t.;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PORDENONE, depositato il
20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con decreto del 20.9.18 il Tribunale di Pordenone ha dichiarato
inammissibile il ricorso proposto ex art.98 l.fall. da Felice
creditore ammesso al passivo del fallimento della BS
Servizi di ing. Felice e F. s.r.l., diretto ad impugnare il
decreto con il quale era stata accolta l'opposizione allo stato
passivo proposta dalla B.C.C. Gestione Crediti s.p.a.

Il Tribunale ha rilevato che l'opposizione è possibile solo
avverso il decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo
stato passivo, mentre avverso il decreto collegiale che decide
l'opposizione allo stato passivo è esperibile solo il ricorso per
cassazione.

Il ricorre in cassazione con unico motivo che denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 98, 99, l.f., 327
c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di
discussione tra le parti, in quanto: egli non aveva ricevuto né
la comunicazione del decreto del giudice delegato che aveva

escluso parzialmente il credito della B.C.C. dallo stato passivo (anche perché all'epoca non era stato ancora ammesso al passivo), né il decreto che aveva deciso l'opposizione dello stesso creditore; quest'ultimo provvedimento era stato impugnato nel termine semestrale decorrente dalla data dell'emanazione (8.1.18).

Resiste con controricorso la BCC Gestione Crediti s.p.a.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380*bis*, c.p.c.

RITENUTO CHE

Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura speciale allegata al ricorso perché priva dell'autentica della firma dell'avvocato che, invece, risulta apposta.

L'unico motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che, in applicazione di un consolidato principio, l'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che solo avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte l'opposizione (da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni), l'impugnazione (da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso) o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui all'art. 99 l.fall., al cui spirare si verifica la decadenza dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo (Cass., n. 24489/16; n. 21581/18).

Pertanto, l'impugnazione del creditore concorrente può avere ad oggetto solo il decreto del giudice delegato di esecutività dello stato passivo, non quello con il quale il Tribunale decide sulla opposizione riguardante il medesimo credito, che può essere unicamente oggetto di (tempestivo) ricorso per cassazione, in difetto di che si forma il giudicato endofallimentare. Vero è che, nella specie, il decreto del giudice delegato non aveva ammesso la parte di credito che in sede di opposizione il Tribunale ha accolto. Ma l'art. 99 l.f., che regola interamente la materia, non prevede questa ulteriore tutela successiva per il creditore concorrente, il cui interesse, al pari di quello della massa dei creditori, è tutelato nel giudizio di opposizione del curatore.

Né giova al ricorrente richiamare la sentenza di questa Corte, n. 8869/17, che riguarda fattispecie diversa da quella in esame, ovvero l'impugnazione da parte di un creditore tardivo di un provvedimento d'ammissione al passivo del medesimo credito emesso a favore di altro creditore; in tal caso, la Corte ha affermato il principio dell'onere dell'impugnazione del credito altrui nel termine ex art. 99, avverso il decreto del giudice delegato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 4600,00 di cui euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2020.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Opp. 3.0.LUG.2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
